



Università  
degli Studi di  
Messina

**Accordo tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Messina, sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.**

La **Regione Lombardia** (CF80050050154), con la sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la stipula del presente atto convenzionale, dal Vicepresidente Letizia Moratti, domiciliata per il presente atto presso la sede legale della regione Lombardia;

E

l'Università degli Studi di Messina (CF 80004070837), in persona del Magnifico Rettore, Prof. Cuzzocrea Salvatore, nato a Ginevra, Svizzera l'11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, dispone che:
  - i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
  - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
  - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2021 o fino al termine successivo previsto dalla legge all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

- i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.L. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Messina;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione Lombardia e l'Ateneo messinese, sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete alle università mentre la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi di Messina, sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia (d'ora in poi Università)
3. riconosce le attività formative pratiche svolte, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria o ente del S.S.L. presso il quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
4. L'assunzione degli specializzandi può essere disposta anche dalle aziende sanitarie o enti le cui strutture operative non sono accreditate ai sensi dell'art. 43 del d.lgs n. 368 del 1999. In tal caso dovrà essere redatto un progetto individuale che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, da approvarsi a cura del consiglio della scuola, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda/ente interessato.
5. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie o enti, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, le attribuzioni dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, eventualmente anche rispondendo a specifiche richieste della direzione sanitaria della struttura e non necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende/enti e formalizzati in appositi documenti/procedure.
6. Le aziende sanitarie o enti presso i quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio e/o supervisione, svolta dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle scuole di specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Nel corso dell'incarico sono aggiornate, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia.
7. Il medico specializzando svolge, nell'azienda sanitaria o ente presso il quale è stato assunto, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, trenta ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, comprensiva della necessaria attività didattica e di ricerca, obbligatoria per lo specializzando è preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le

attività a cui è tenuto.

8. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

9. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Letto, sottoscritto digitalmente

Per Regione Lombardia:

IL VICE-PRESIDENTE  
(DR.SSA LETIZIA MORATTI)

Per l'Università degli Studi di Messina, sede di facoltà di Medicina e Chirurgia :

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina  
Prof. SALVATORE CUZZOCREA